



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO PER I RAPPORTI ISTITUZIONALI,
LA PROGRAMMAZIONE E LA VIGILANZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0020924 P-

del 30/03/2021



32787773

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT (ai sensi art. 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Oggetto: Censimento permanente delle autovetture di servizio anni 2020 - 2021.

L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, prevede che le amministrazioni in indirizzo comunichino annualmente a questo Dipartimento, e pubblichino sui propri siti istituzionali, i dati relativi alle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate e che i dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito.

A causa delle difficoltà legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica, il censimento 2020 (relativo ai dati 2019) ha tuttavia registrato una scarsissima partecipazione, con appena il 10 per cento delle amministrazioni che, ad oggi, hanno provveduto all'aggiornamento dei dati.

Si rende pertanto necessario ricordare che l'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto stabilisce che: *“ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi”*.

Il comma 3 del citato articolo 1 del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, aggiunge che: *“gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità per danno erariale. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

Ciò premesso, le amministrazioni in indirizzo sono invitate:

- a comunicare, qualora tuttora inadempienti, i dati riferiti all'anno 2019 entro il 15 maggio 2021, data sino alla quale resterà aperta la relativa rilevazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO PER I RAPPORTI ISTITUZIONALI,
LA PROGRAMMAZIONE E LA VIGILANZA

- ad aggiornare, nel periodo intercorrente dal 17 maggio al 30 giugno 2021, i dati relativi alle autovetture di servizio alla data del 31 dicembre 2020.

I dati dovranno essere comunicati attraverso la piattaforma *on line* www.censimentoautopa.gov.it.

Per le amministrazioni che già dispongono di una utenza, si precisa che non occorre una nuova registrazione e che è disponibile un servizio di recupero password.

Si ricorda, infine, che l'obbligo di comunicazione compete alle amministrazioni anche nel caso in cui non dispongano di auto di servizio e, pertanto, si richiamano le sanzioni previste dal sopracitato articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, con l'avvertenza che eventuali inadempienze verranno segnalate ai competenti organi ai fini della loro applicazione.

Per ogni esigenza di assistenza, è disponibile un servizio di help-desk all'indirizzo help-desk.autopa@formezpa.it.

Il Capo del Dipartimento
Marcello Fiori